



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICENZA 11

Regolamento del Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo 11 di Vicenza Delibera N° 4 dell'1 dicembre 2015

Art. 1. Premesse

1. Il Consiglio d'Istituto è l'organismo elettivo di rappresentanza delle diverse componenti della comunità scolastica che elabora ed adotta gli indirizzi generali dell'Istituto.
2. Esso esercita le attribuzioni stabilite dall'art.10 del D.Lgs 297/94 ed ha competenze generali per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione dell'attività scolastica, dal DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01, dalla legge 13 luglio 2015 n. 107 nonché, per la parte contabile, dal D.I.44/2001; le norme sulla pubblicità sono definite dalla L. 11 ottobre 1977, n. 748.

Art. 2. Componenti del Consiglio d'Istituto e articolazione

1. Il Consiglio d'Istituto è costituito da 19 componenti, di cui:
 - il dirigente scolastico;
 - 8 rappresentanti del personale docente;
 - 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
 - 8 rappresentanti dei genitori degli alunni.
2. Il direttore amministrativo può partecipare alle riunioni del consiglio in qualità di consulente.
3. I consiglieri in accordo con il Presidente possono decidere di invitare consulenti esterni quando lo ritengano necessario.
4. Il consiglio può articolare i suoi lavori organizzando al suo interno in commissioni di lavoro o/e partecipando con membri, esterni al Consiglio, designati dal Consiglio stesso, a commissioni miste.

Art. 3. La giunta esecutiva

1. Fanno parte di diritto della giunta esecutiva il dirigente scolastico e il direttore amministrativo dell'Istituto che è anche il segretario della giunta. Vengono inoltre eletti quali componenti due genitori e un rappresentante degli insegnanti e un rappresentante del personale ATA.
2. La Giunta esecutiva è convocata dal dirigente scolastico, che la presiede.
3. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente e contiene gli argomenti proposti dalla Giunta Esecutiva e dai singoli consiglieri.
4. Le sedute sono valide quando sono presenti la metà dei componenti della Giunta
5. La Giunta esecutiva prepara obbligatoriamente i lavori per le sedute di cui ai commi 2,3, 4 dell'articolo successivo

Art. 4. Riunioni del Consiglio d'Istituto.

1. Il Consiglio d'Istituto si riunisce in sedute ordinarie almeno tre volte all'anno per:
2. L'approvazione del bilancio preventivo;
3. L'approvazione del conto consuntivo.
4. Deliberazione del Piano triennale dell'Offerta Formativa e dell'eventuale aggiornamento annuale.
5. Si riunisce, altresì, tutte le volte che si rende necessario.

Art. 5. Convocazione del Consiglio d'Istituto.

1. Il Consiglio d'Istituto viene convocato dal Presidente, su richiesta della Giunta Esecutiva o del Dirigente.
2. La convocazione deve essere effettuata almeno 5 giorni prima rispetto alla data della riunione con e-mail diretta ai singoli membri, recante l'indicazione dell'ordine del giorno. Alla convocazione, andrà allegata copia dei documenti relativi agli argomenti più rilevanti.
3. Nei casi urgenti è sufficiente che i consiglieri vengano convocati, telefonicamente, un giorno prima della seduta.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICENZA 11

4. Copia della convocazione viene pubblicata sull'albo on line.

Art. 6. Presidenza del Consiglio d'Istituto.

1. Il Consiglio d'Istituto è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.
2. In caso di assenza del Presidente o del Vicepresidente, la presidenza sarà assunta dal rappresentante dei genitori più anziano d'età.

Art. 7. Funzioni del Presidente

1. Il Presidente convoca il Consiglio, verifica la validità della seduta, dichiara il quorum, ne fa osservare il regolamento, dirige e modera la discussione, concede la facoltà di parlare, sottopone a votazione le proposte di deliberazione, ne proclama il risultato e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute. Può sospendere la seduta in caso di disordine. Firma, con il segretario, i verbali.
2. Favorisce ogni forma di collaborazione tra le varie componenti del Consiglio.

Art. 8. Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti in carica.
2. Sono ritenuti giustificati i consiglieri che comunicano la motivazione dell'assenza prima dell'inizio della seduta.

Art. 9 - Decadenza per assenze

1. I membri impossibilitati ad intervenire devono far pervenire al Presidente o al Dirigente Scolastico la notizia dell'assenza.
2. Dopo 3 assenze consecutive non giustificate, il consigliere decade dall'incarico e viene sostituito dal primo non eletto nelle liste d'appartenenza, fino ad esaurimento delle liste stesse.
3. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

Art. 10. Dimissioni

1. Le dimissioni possono essere presentate dai membri elettivi del Consiglio d'Istituto ed esplicano i loro effetti dal momento in cui vengono accolte; nel frattempo il dimissionario fa parte del Consiglio a pieno titolo e deve essere computato nel numero dei componenti e dei presenti. Il dimissionario ha la facoltà di ritirare le proprie dimissioni di sua iniziativa oppure a conclusione della discussione.
2. Le dimissioni devono essere redatte per iscritto; la forma orale è ammessa solo se data davanti al Consiglio e perciò assunta a verbale.
3. Le motivazioni delle dimissioni vanno discusse nella prima riunione successiva alla data di presentazione. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del dimissionario. L'accettazione o il rifiuto deve essere formalmente deliberata dal Consiglio.
4. Il Consigliere decade dall'incarico e viene sostituito dal primo non eletto nella lista d'appartenenza.

Art. 11. Partecipazione alle sedute

1. Alla seduta del C.d.I. possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate, ma senza diritto di parola.
2. Non è permessa la presenza di pubblico per argomenti che coinvolgano singole persone.

Art. 12. Ordine del giorno

1. Gli argomenti vengono trattati nell'ordine in cui sono iscritti nell'avviso di convocazione.
2. Potranno essere avanzate proposte d'inversione dell'o.d.g. sia da parte del Presidente, sia da parte dei consiglieri.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICENZA 11

3. Le proposte non incluse nell'o.d.g. potranno essere sottoposte a deliberazione se accettate dalla maggioranza qualificata dei presenti.

Art. 13. Validità dell'adunanza e votazioni

1. Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza di almeno la metà più 1 dei componenti in carica. Qualora, trascorsi 30 minuti dall'orario d'inizio stabilito, il Presidente constati la mancanza del numero legale, dichiara non valida la seduta, riportandolo a verbale con l'indicazione dei Consiglieri presenti, e la rinvia ad altra data, nel termine di dieci giorni.
2. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano. Si vota a scrutinio segreto quando si fa questione di persona o su richiesta di un Consigliere.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto e dei voti validamente espressi; non si considerano tali le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle.
4. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Non sono ammesse deleghe.

Art. 14. Sede e validità delle riunioni

1. Il Consiglio si riunisce di norma nella sede della direzione in orario extrascolastico.
2. Le sedute si devono ritenere valide ad ogni effetto, quando siano presenti la metà più uno dei consiglieri in carica.

Art. 15. Verbali

1. Di ogni seduta viene redatto il processo verbale, steso su apposito registro e firmato dal Presidente e dal Segretario
2. Esso deve contenere l'oggetto delle discussioni, i nomi dei presenti e degli assenti, l'esito delle eventuali votazioni.
3. Ogni membro del Consiglio può chiedere che venga posta a verbale una propria dichiarazione.
4. Il segretario è scelto dal Presidente, tra i membri del Consiglio.

Art. 16. Norme finali

1. Il regolamento può essere modificato o integrato su iniziativa del Consiglio, e fatte salve le norme di legge su proposta di almeno tre consiglieri e con delibera presa a maggioranza.
2. Per quanto non esplicitamente citato nei precedenti articoli si rimanda al regolamento tipo per il funzionamento degli istituti statali emanato con C.M. 16/4/1975 n. 105 e alla normativa vigente.